



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000262/of - Circ. n.172
Belluno, 26/05/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: COVID-19: INAIL – tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro

Cari colleghe e colleghi,

si segnala che l'INAIL, con circolare n. 22 del 20 maggio 2020 (all. 1), ha fornito istruzioni operative e chiarimenti sugli aspetti relativi alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.

Premesso che, con comunicato del 15 maggio 2020 pubblicato sul sito www.inail.it (all. 2), è stato chiarito che **“il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”** e **“che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”**, si evidenziano di seguito alcune precisazioni contenute nella circolare INAIL del 20 maggio 2020 alla quale, comunque, si rinvia per ogni utile approfondimento.

- L'art. 42, comma 2, del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha chiarito che **l'infezione da SARS-Cov-2**, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, **è tutelata dall'INAIL quale infortunio sul lavoro** e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. La medesima disposizione comporta inoltre che:
 - ◆ l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro;

- ◆ è esclusa qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.
- **Non bisogna confondere i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL** (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), **con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.** In questi, infatti, **oltre alla rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.**
- **Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale,** considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza, nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come **neanche in sede civile** l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che **è sempre necessario l'accertamento della colpa** di quest'ultimo nella determinazione dell'evento.
- La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l'articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. **Né può desumersi dall'indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”,** quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l'ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile [...]; **non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (Cass. n.3282/2020).**
- **Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche,** che, nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono rinvenire nei **protocolli e nelle linee guida governativi e regionali** di cui all'articolo 1, comma 14 del D.L. 33/2020.

- Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

Allegati 2

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

